

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 20

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Presa d’atto della Determinazione ARCS n. 930 dd. 27/12/2021 avente ad oggetto “ID20SER005 Affidamento dei servizi alberghieri essenziali per la struttura di isolamento di Muggia. Prosecuzione del servizio sino al 31/03/2022”

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 12/01/2022

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Presa d’atto della Determinazione ARCS n. 930 dd. 27/12/2021 avente ad oggetto “ID20SER005 Affidamento dei servizi alberghieri essenziali per la struttura di isolamento di Muggia. Prosecuzione del servizio sino al 31/03/2022”

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30/01/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato più volte, da ultimo sino al 31/03/2022, con Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221;

che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ravvisato sin dall’inizio dell’emergenza la necessità di individuare nell’ambito del proprio territorio apposite strutture in cui porre in isolamento soggetti posti in quarantena dalla competente autorità sanitaria, nei confronti dei quali non fosse stato disposto il ricovero ospedaliero ma per altro verso comunque impossibilitati a trascorrere tale periodo al proprio domicilio;

atteso che, al fine di rendere fruibili le diverse strutture di isolamento individuate, con Determinazione n. 360 dd. 08/05/2020 l’ARCS ha provveduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione FVG quale soggetto attuatore nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., i seguenti servizi minimi alberghieri indispensabili:

- il servizio di lavanolo alla società Servizi Italia S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 11SER017;
- il servizio di smaltimento rifiuti speciali alla società Eco Eridania S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER300.2;
- il servizio di ristorazione alla società Serenissima Ristorazione S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 09SE075;
- il servizio di pulizie ordinarie e straordinarie al RTI Markas-Minevra-Idealservice, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER250;

ricordato che, con Decreto n. 987 dd. 26/11/20, l’ASUGI ha provveduto ad acquisire in locazione al fine dell’accoglimento di ospiti Covid-19 positivi, la struttura alberghiera denominata Hotel Park, sita in via Bonomo n. 1 a Muggia (TS) in luogo della struttura, inizialmente individuata e

utilizzata durante la prima fase pandemica, sita presso la Base Logistico Addestrativa dell'Esercito in località Lazzaretto a Muggia (TS);

che, con Determinazione n. 1092 dd. 28/12/2020, l'ARCS ha disposto la prosecuzione sino al 31/01/2021 dei predetti servizi a favore delle strutture di isolamento territoriali per l'emergenza Covid-19 nonché il trasferimento dei servizi stessi dal sito di contenimento e quarantena sito in località Lazzaretto a Muggia all'Hotel Park sito a Muggia in via Bonomo n. 1;

atteso che, stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, si è resa necessaria la proroga della locazione della struttura di isolamento sita a Muggia e conseguentemente, con Determinazione dell'ARCS n. 755/21, dei relativi servizi alberghieri essenziali sino al 31/12/2021;

dato atto che, in considerazione dell'aggravarsi della situazione emergenziale, si è ritenuto indispensabile procedere, con Decreto n. 1083 dd. 24/12/2021, alla proroga della locazione della struttura alberghiera Hotel Park sita a Muggia sino al 31/03/2022, nuovo termine dello stato d'emergenza;

che, in relazione alla proroga suddetta ed alla specifica richiesta da parte di ASUGI, con Determinazione n. 930 d. 27/12/2021, l'ARCS ha dunque provveduto, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'OCDPC n. 630/2020 e ss.mm.ii. nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., a disporre la prosecuzione dei servizi alberghieri essenziali presso la struttura di isolamento territoriale di Muggia (TS) fino al 31/03/2022 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore;

dato atto che le spese derivanti dal provvedimento sopra citato saranno sostenute da ARCS fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da Covid-19;

ritenuto pertanto di prendere atto della Determinazione dell'ARCS n. 930/2021 di prosecuzione dei servizi alberghieri minimi essenziali a favore della struttura di isolamento territoriale per l'emergenza Covid-19 sita a Muggia;

ritenuto inoltre di confermare la dott.ssa Ofelia Altomare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

dato atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti di competenza;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della**

## **S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

### **determina**

per quanto esposto in narrativa, di:

- prendere atto della Determinazione dell'ARCS n. 930 d. 27/12/2021 di prosecuzione dei servizi alberghieri minimi essenziali presso la struttura di isolamento territoriale per l'emergenza Covid-19 sita a Muggia (TS), con le attuali ditte appaltatrici, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere sino al 31/03/2022;
- confermare la dott.ssa Ofelia Altomare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- comunicare il presente provvedimento al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti di competenza.

Nessuna spesa consegue direttamente in capo ad ASUGI dall'adozione del presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  
SERVIZI  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 12/01/2022 16:58:24

IMPRONTA: 3ABE385B217362C5D3742112B2E0CC0F32B0E12A1BBEEFA65E558E0AF07949D0  
32B0E12A1BBEEFA65E558E0AF07949D01BD173E296AA811161E1B8E98D3E0398  
1BD173E296AA811161E1B8E98D3E039889B705EAA5B762DF3C53257EAB19D20D  
89B705EAA5B762DF3C53257EAB19D20DF70CA34969E366D59729297EBCDCDCD3